

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

(emanato con D.R. n.1/2011 del 3.1.2011)

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Ambito di applicazione

TITOLO II - ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 3 - Organi della Scuola

Articolo 4 - Direttore della Scuola

Articolo 5 - Consiglio della Scuola

Articolo 6 - Funzioni della Facoltà

TITOLO III - NORME COMUNI A TUTTI GLI SPECIALIZZANDI

CAPO I - IMMATRICOLAZIONE, ISCRIZIONE E ALTRI EVENTI DI CARRIERA

Articolo 7 - Immatricolazione

Articolo 8 - Iscrizione ad anni successivi al primo

Articolo 9 - Tasse e contributi

Articolo 10 - Natura e accertamento della frequenza

Articolo 11 - Rinuncia agli studi

Articolo 12 - Trasferimenti e riconoscimento crediti

Articolo 13 - Periodi di studio all'estero

CAPO II - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE

Articolo 14 - Programmazione didattica

Articolo 15 - Verifiche del profitto

Articolo 16 - Commissioni d'esame

Articolo 17 - Prova finale

Articolo 18 - Commissioni per la prova finale

Articolo 19 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

CAPO III - DIRITTI E DOVERI

Articolo 20 - Certificazione e titoli

Articolo 21 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Articolo 22 - Norme di disciplina

Articolo 23 - Provvedimenti disciplinari

Articolo 24 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari

TITOLO IV - NORME DI DETTAGLIO PER GLI SPECIALIZZANDI NON MEDICI

CAPO I AMMISSIONE, ISCRIZIONE E ALTRI EVENTI DI CARRIERA

Articolo 25 - Ammissione alla Scuola di Specializzazione

Articolo 26 - Iscrizione ad anni successivi al primo

Articolo 27 - Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi

Articolo 28 - Acquisizione della frequenza

- Articolo 29 - Sospensione
- Articolo 30 - Decadenza
- Articolo 31 - Programmazione della prova annuale e della prova finale

TITOLO V - NORME DI DETTAGLIO PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

CAPO I AMMISSIONE, CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, ISCRIZIONE, INCOMPATIBILITA'

- Articolo 32 - Ammissione dei medici alla Scuola di Specializzazione
- Articolo 33 - Requisiti per l'ammissione al concorso di accesso
- Articolo 34 - Posti riservati
- Articolo 35 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale e per medici extracomunitari
- Articolo 36 - Stipula del contratto di formazione specialistica
- Articolo 37 - Iscrizioni ad anni successivi al primo
- Articolo 38 - Incompatibilità
- Articolo 39 - Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi

CAPO II - FORMAZIONE E ATTIVITA' ASSISTENZIALE

- Articolo 40 - Caratteristiche della formazione
- Articolo 41 - Formazione all'interno della rete formativa
- Articolo 42 - Formazione fuori rete formativa
- Articolo 43 - Attività formative
- Articolo 44 - Attività assistenziali del medico in formazione specialistica
- Articolo 45 - Tutor

CAPO III - IMPEGNO ORARIO, SOSPENSIONE, ASSENZA, RINUNCIA E DECADENZA

- Articolo 46 - Impegno orario
- Articolo 47 - Sospensione della formazione
- Articolo 48 - Recupero dei periodi di sospensione
- Articolo 49 - Assenze giustificate
- Articolo 50 - Assenze ingiustificate
- Articolo 51 - Conseguenze della rinuncia agli studi
- Articolo 52 - Decadenza

CAPO IV - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

- Articolo 53 - Programmazione della prova annuale e della prova finale
- Articolo 54 - Prova annuale e prova finale nelle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia non conformi al D.M. 1/8/05
- Articolo 55 - Registrazione delle attività formative

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 56 - Disposizioni finali

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

TITOLO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) “Scuola di Specializzazione”: le Scuole di Specializzazione dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di seguito Università di Bologna, i cui Ordinamenti sono conformi al D.M. 270/04.
- b) “Specializzando”: lo studente iscritto alle Scuole di Specializzazione di cui al presente regolamento.
- c) “Specializzando non medico”: lo specializzando iscritto a Scuole di Specializzazione per le quali è previsto un titolo di accesso diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia.
- d) “Medico in formazione specialistica”: lo specializzando laureato in Medicina e Chirurgia iscritto a Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
- e) “Contratto di Formazione Specialistica”: il contratto sottoscritto dal Medico in formazione specialistica, dall’Università e dalla Regione.
- f) “Anno accademico”: il periodo di svolgimento delle attività formative.
- g) “Attività formativa”: ogni attività organizzata o prevista dalle Università per assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.
- h) “Decreti Ministeriali”: uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
- i) “Dirigente”: il Dirigente dell’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, responsabile dell’Ufficio amministrativo competente.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli specializzandi iscritti a Scuole di Specializzazione riordinate ai sensi del D.M. 270/04. Si applica anche, nei limiti della compatibilità, agli iscritti alle Scuole di Specializzazione non riordinate.
2. Nelle more del riordino ai sensi del D.M. 270/04 delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e in Studi sull’amministrazione Pubblica, il presente regolamento non si applica a tali Scuole.
3. Nel caso di accordi di collaborazione interuniversitaria, si applicano le disposizioni riportate nel presente regolamento, fermo restando eventuali disposti diversi in sede di accordo.

TITOLO II - ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 3 - Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.
2. Laddove per qualsiasi motivo non sia ancora costituito il Consiglio della Scuola, le relative competenze vengono assunte dal Consiglio di Facoltà. Sono fatte salve diverse disposizioni normative o indicazioni ministeriali nonché eventuali disposizioni previste negli Accordi di collaborazione interuniversitaria per le Scuole di Specializzazione attivate in collaborazione con altri Atenei.

Articolo 4 - Direttore della Scuola

1. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola. Convoca il Consiglio della Scuola e lo presiede. Egli esercita le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di Corso di studio. Nelle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, spettano al Direttore anche i compiti descritti nel Protocollo regionale sulla formazione specialistica e nei relativi Accordi attuativi locali.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di 1a e 2a fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. Nelle Scuole di Area Veterinaria - di cui al D.M. 27/01/2006 - e nelle Scuole di Area Sanitaria – di cui al D.M. 1/8/2005 e successive modifiche - disciplinate dal presente regolamento, il Direttore è scelto tra i professori di ruolo di 1a e 2a fascia che ne fanno parte, appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di più settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.
4. Per esigenze particolari ed in via transitoria, per la durata massima di tre anni, il Direttore può essere scelto altresì tra i professori di ruolo del settore scientifico identificato come affine a quello della tipologia della Scuola - all. D del D.M. 4/10/2000 "Settori scientifico disciplinari".

Articolo 5 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola:
 - a) propone annualmente alla Facoltà l'attivazione della Scuola ed il numero degli specializzandi che vi possono essere ammessi a norma dell'art. 25, comma 3 del presente regolamento;
 - b) organizza la didattica e assume decisioni in merito alla carriera degli specializzandi;
 - c) avanza proposte relative al Regolamento della Scuola di Specializzazione;
 - d) formula proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche;
 - e) approva i piani di studio presentati dagli specializzandi;
 - f) si pronuncia definitivamente in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero;
 - g) autorizza lo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (*Learning Agreement*);
 - h) nomina le Commissioni delle prove di verifica del profitto degli specializzandi nonché delle prove finali per il conseguimento del diploma di specializzazione;
 - i) svolge gli altri compiti previsti dai Regolamenti e le funzioni delegate dalla Facoltà.Le competenze di cui al punto f) possono essere demandate al Direttore della Scuola. La nomina delle Commissioni delle prove di verifica del profitto può essere effettuata anche dal Preside della Facoltà in caso di urgenza.
2. Qualora una Scuola di Specializzazione sia attivata da più Facoltà, al Consiglio della Scuola interfacoltà sono attribuiti compiti didattici ed organizzativi definiti nelle intese deliberate dalle Facoltà, accolte e ratificate dal Senato Accademico.
3. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, da una rappresentanza dei professori a contratto, titolari di attività didattiche presso la Scuola, e da una rappresentanza di specializzandi.

Articolo 6 - Funzioni della Facoltà

1. Le Facoltà approvano le proposte di istituzione delle Scuole di Specializzazione che ad esse afferiscono, ed hanno il compito primario di organizzarne e coordinarne l'attività didattica, predisponendo i relativi regolamenti didattici su proposta delle Scuole di Specializzazione stesse.
2. Su proposta del Consiglio della Scuola, la Facoltà approva annualmente la proposta di attivazione della Scuola e la programmazione didattica.
3. L'attivazione è approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; per gli aspetti organizzativi e contabili la proposta di programmazione della Scuola è approvata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III – NORME COMUNI A TUTTI GLI SPECIALIZZANDI

CAPO I – IMMATRICOLAZIONE, ISCRIZIONE ED ALTRI EVENTI DI CARRIERA

Articolo 7 - Immatricolazione

1. Per immatricolarsi ad una Scuola di Specializzazione, occorre presentare domanda indirizzata al Magnifico Rettore.
2. La domanda, sottoscritta dall'interessato, deve obbligatoriamente contenere:
 - a) l'indicazione della Scuola di Specializzazione per la quale si chiede l'immatricolazione;
 - b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dello specializzando, il codice fiscale;
 - c) la residenza;
 - d) l'indicazione del titolo di studio richiesto per l'accesso, della data e dell'Istituto o dell'Università presso i quali è stato conseguito;
 - e) l'indicazione del conseguimento dell'abilitazione, ove richiesta, della data e dell'Università presso la quale è stata conseguita;
 - f) l'attestazione dell'avvenuto pagamento della rata della quota annuale di contribuzione.
3. L'interessato è in ogni caso tenuto agli ulteriori adempimenti richiesti dall'Università di Bologna e/o dalla normativa vigente.
4. La domanda deve essere presentata o fatta pervenire all'Università di Bologna nel periodo indicato dall'Ufficio competente.
5. E' considerato rinunciatario all'immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte come giustificazione, chi, alla scadenza del termine di cui al comma precedente, risultato utilmente collocato in graduatoria, non abbia presentato domanda di immatricolazione o non abbia provveduto a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione.
6. L'Ufficio competente informa i candidati idonei non ammessi della possibilità di subentrare ai rinunciatari, presentando la documentazione di cui al comma 2 entro i termini perentori comunicati.
7. I candidati idonei non ammessi che subentrano devono immatricolarsi entro i termini comunicati dall'Ufficio, presentando la documentazione di cui al comma 2.
8. E' vietata l'iscrizione contemporanea in diverse Università italiane o estere o a queste assimilabili, a diverse Facoltà o Scuole e a diversi corsi di laurea e laurea magistrale, diplomi, dottorato, master universitario, corso di specializzazione in Psicoterapia ex D.M. 509/1998, corso di diploma per mediatori linguistici ex D.M. 38/2002. In caso di contemporanea iscrizione a più corsi universitari, lo specializzando decade dall'ultima iscrizione, fatto salvo quanto previsto all'art. 29 del presente regolamento per gli specializzandi non medici.

Articolo 8 - Iscrizione ad anni successivi al primo

1. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione a carico dello specializzando, fatte salve le disposizioni previste per gli specializzandi non medici all'art. 26, e per i medici in formazione specialistica all'art. 37. E' in regola con l'iscrizione lo specializzando che assolve il pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dal Senato Accademico.

Articolo 9 - Tasse e contributi

1. La tassa di iscrizione ed il contributo costituiscono la quota annuale di contribuzione a carico dello specializzando. Tale quota può essere ripartita in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi Accademici.
2. Ulteriori rateizzazioni sono ammesse solo in casi eccezionali, dietro presentazione di un'apposita domanda debitamente motivata. Sulla domanda, presentata al competente Ufficio, decide il Magnifico Rettore.
3. Il pagamento di una rata oltre i termini previsti dall'Ateneo comporta l'addebito di un'indennità di mora, il cui importo e le cui scadenze vengono stabilite annualmente dagli Organi Accademici. La presente disposizione non si applica alla rata d'immatricolazione, la quale deve essere versata

tassativamente entro la scadenza indicata a norma del bando. Il mancato rispetto di tale scadenza comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione.

4. Gli Organi Accademici stabiliscono, inoltre, i casi in cui la presentazione di una domanda oltre i termini per essa previsti comporta l'addebito di un'indennità di mora nonché l'importo delle indennità e dei contributi ulteriori a carico dello specializzando, in relazione a specifici servizi amministrativi.

5. Lo specializzando che non sia in regola con i versamenti dovuti all'Ateneo o all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio non è ammesso a sostenere la prova finale.

Art. 10 - Natura e accertamento della frequenza

1. La frequenza alle attività formative della Scuola è obbligatoria.

2. L'accertamento della frequenza è demandato a ciascun Docente responsabile delle singole attività formative, che deve comunicare alla Scuola di Specializzazione di appartenenza i casi di mancata frequenza entro 7 giorni dal termine dello svolgimento delle attività formative. In mancanza di tale espressa comunicazione l'attestazione di frequenza è certificata d'Ufficio a tutti gli specializzandi regolarmente iscritti.

Art. 11 - Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.

2. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta, produce la perdita della condizione di specializzando dal momento della presentazione all'Ufficio competente. Ciò non fa venire meno l'obbligo di restituzione delle somme relative a indebite concessioni di benefici.

Art. 12 - Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. E' ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di Specializzazione della medesima tipologia e di uguale denominazione.

2. Lo specializzando che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda al Magnifico Rettore; la domanda va presentata nei termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico. L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinato all'ammissione all'anno successivo. Il trasferimento è possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola, ove prevista, e previo nulla osta da parte sia della Scuola ricevente sia della Scuola e del Rettore dell'Università di appartenenza. Il rilascio del nulla osta da parte della Scuola ricevente è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due Scuole di Specializzazione. Se il numero delle domande di trasferimento supera il numero di posti disponibili, viene approvata una graduatoria di merito secondo il criterio della votazione più alta riportata negli esami sostenuti. In caso di parità, viene accolto il trasferimento dello specializzando più giovane di età.

3. Lo specializzando può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, nei termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico. Il trasferimento è possibile solo previo nulla osta da parte della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell'Ateneo di appartenenza, acquisiti i nulla osta della Scuola e del Rettore dell'Ateneo ricevente. Il foglio di congedo contenente la carriera dello specializzando trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo specializzando ha dichiarato di volersi trasferire.

4. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

5. Il Dirigente può autorizzare la domanda presentata oltre i termini stabiliti solo quando ciò sia giustificato da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello specializzando.

6. Lo specializzando deve versare l'indennità di congedo fissata dal Consiglio di Amministrazione e regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

7. Nei casi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio della Scuola può riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati dal Regolamento della Scuola, conoscenze e abilità acquisite al di fuori delle attività formative della Scuola.

8. Per le Scuole di Specializzazione dell'Area sanitaria e dell'Area psicologica non è ammesso il trasferimento da una Scuola non riordinata ex D.M. 270/04 ad una Scuola riordinata.

Articolo 13 - Periodi di studio all'estero

1. Gli specializzandi possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.
2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di specializzandi con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, facilitando un supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli specializzandi ospiti le proprie risorse didattiche.
3. Lo specializzando può svolgere all'estero:
 - a) frequenza di attività formative;
 - b) frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;
 - c) preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) tirocinio e altre attività formative.

Lo specializzando ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio *Learning Agreement* indicante le attività formative dell'Università ospitante. Tali attività sostituiranno alcune delle attività previste dalla Scuola di Specializzazione di appartenenza per un numero di crediti equivalente.

Il Consiglio della Scuola esamina la proposta dello specializzando e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo.

4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Scuole di Specializzazione interessate, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - deve perseguire la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di specializzazione di appartenenza. I crediti relativi all'insieme delle attività formative approvate sostituiscono quelli previsti dall'ordinamento didattico del corso di appartenenza.
5. La delibera di approvazione del *Learning Agreement* da parte del Consiglio della Scuola non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Scuola tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le Università *partner*.
6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del *Learning Agreement*, il Consiglio della Scuola conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto.
7. Agli specializzandi che svolgono un periodo di studio all'estero viene garantito il riconoscimento della frequenza alle attività formative previste nello stesso periodo presso la Scuola di appartenenza.
8. Per i medici in formazione specialistica il periodo di formazione all'estero non può superare i diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

CAPO II - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE

Articolo 14 - Programmazione didattica

1. Le attività didattiche di ogni anno accademico hanno luogo nel periodo deliberato annualmente dalle Facoltà e approvato dagli Organi Accademici, sulla base delle eventuali indicazioni ministeriali.
2. Annualmente le Facoltà elaborano, per le Scuole di pertinenza che ad esse afferiscono, il programma delle attività formative che saranno offerte agli specializzandi nell'anno accademico successivo.

Per ciascuna attività formativa prevista debbono essere indicati:

- a) gli obiettivi formativi;
 - b) i contenuti disciplinari;
 - c) il programma delle attività ed il periodo di svolgimento;
 - d) la sede;
 - e) le modalità di svolgimento;
 - f) le modalità di verifica del profitto.
3. Il Senato Accademico, entro il 31 maggio, delibera e rende pubblici i termini e le modalità relative alle immatricolazioni, alle iscrizioni e ai trasferimenti.
 4. Le Facoltà, sentiti i Consigli delle Scuole, definiscono il periodo di svolgimento e gli orari dei singoli insegnamenti.

5. La programmazione delle attività formative di ciascun anno accademico deve essere disponibile entro le scadenze fissate annualmente dal Senato Accademico e comunque in tempo utile per la definizione dell'offerta formativa annuale, e resa pubblica.

Articolo 15 - Verifiche del profitto

1. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.

2. La verifica dei risultati dell'attività formativa dello specializzando avviene con una prova finale annuale, teorico – pratica, e attraverso eventuali verifiche del profitto in itinere.

3. Con la prova finale annuale la Commissione - nominata secondo l'articolo successivo e i cui lavori sono disciplinati dai successivi artt. 31 e 53 – valuta globalmente il livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole attività formative previste. I crediti formativi sono acquisiti con il superamento della prova.

4. All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio della Scuola può predisporre verifiche di profitto in itinere, in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola. In tal caso, la Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione in cui periodicamente lo specializzando viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite. I risultati delle predette prove, insieme agli eventuali riconoscimenti delle attività formative svolte all'estero, di cui all'art. 13, comma 6, non vengono verbalizzati separatamente, ma di essi si tiene conto nell'ambito della prova finale, in quanto concorrono a comporre l'unico voto finale.

5. Le modalità di svolgimento della prova finale annuale sono determinate dai Regolamenti delle singole Scuole. Nelle more dell'adozione dei Regolamenti da parte delle Scuole, spetta al Consiglio di Facoltà deliberare in merito. In caso di prova orale, questa deve essere pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, la Facoltà assicura adeguate forme di pubblicità.

6. Alla prova finale annuale sono ammessi i soli specializzandi in regola con l'iscrizione e con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione.

7. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto è riportato su apposito verbale.

8. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale. Per i medici in formazione specialistica il mancato superamento della prova finale annuale, nei modi previsti dal successivo art. 53, è causa di risoluzione del contratto.

9. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.

10. Nelle more della completa adozione del verbale digitale, il verbale cartaceo, debitamente compilato e firmato dal Presidente della Commissione, deve essere trasmesso all'Ufficio competente entro cinque giorni dalla verifica, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione degli esiti. Il verbale digitale deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente della Commissione entro gli stessi termini. Restano fermi, per i Docenti, gli obblighi in merito alle modalità di verbalizzazione stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo e dagli Organi Accademici.

11. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.

12. Il Consiglio della Scuola esercita il controllo sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione.

Articolo 16 - Commissioni d'esame

1. La Commissione della prova di verifica del profitto annuale è composta da almeno 3 docenti titolari delle attività formative previste nel Regolamento Didattico dell'anno di riferimento. Nel caso di loro impedimento, può essere nominato come supplente un altro Docente della Scuola dello stesso settore disciplinare o di settore affine. Della Commissione possono fare parte eventualmente altri docenti o ricercatori o cultori della materia della Scuola che partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello specializzando. Il cultore della materia è individuato secondo forme di accreditamento determinate dalle Facoltà.

2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli delle Scuole all'inizio di ciascun anno accademico. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi Direttori.

3. In caso di urgenza, il Preside di Facoltà può provvedere alla nomina delle Commissioni o, nel caso di impedimenti, alla sostituzione di suoi componenti.

Articolo 17 - Prova finale

1. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo il completamento e superamento della prova dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale.
2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'art. 18.
3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione lo specializzando deve aver conseguito tutti i crediti previsti, secondo la durata della Scuola di Specializzazione.
4. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola, sotto la guida di un relatore.
5. La Facoltà fissa i termini e le modalità della prova finale assicurando un'equa ripartizione del lavoro di supervisione tra i docenti.
6. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico.
7. Per l'ammissione alla prova finale lo specializzando deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.
8. La Commissione della prova finale in via preliminare deve deliberare sull'ammissibilità del candidato a tale prova.
9. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi, con particolare riferimento alle verifiche dei risultati dell'attività formativa nonché ai giudizi degli eventuali docenti-tutori e allo svolgimento della prova finale. La valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.
10. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.
11. La tesi può essere redatta in lingua straniera nei casi definiti dagli Organi Accademici.

Articolo 18 - Commissioni per la prova finale

1. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno 5 docenti della Scuola, di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.
2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli delle Scuole. Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi Direttori o al Preside di Facoltà.

Articolo 19 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. I Consigli delle Scuole di Specializzazione attuano azioni di riesame rispetto alla loro attività didattica e del percorso di addestramento professionalizzante tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti, dell'opinione espressa dagli specializzandi negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica predisposte dal Consiglio di Facoltà, dei rapporti del Nucleo di Valutazione Interno dell'Ateneo e degli Organi Accademici.

CAPO III - DIRITTI E DOVERI

Articolo 20 - Certificazione e titoli

1. Lo specializzando in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione - ovvero con le singole rate - ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del Diploma Supplement.
2. L'Università di Bologna provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli specializzandi mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.

3. In seguito al superamento della prova finale l'Università di Bologna rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore, dal Preside della Facoltà cui afferisce la Scuola di Specializzazione e dal Direttore Amministrativo, recante l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza.
4. Nei casi di Scuole di Specializzazione che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con altre Università, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

Articolo 21 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. L'Università di Bologna assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli specializzandi, organizza le informazioni e i dati a sua disposizione mediante strumenti anche di carattere informatico, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli specializzandi, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente.
2. L'Università di Bologna, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente regolamento e di ogni altra disposizione relativa alla carriera degli specializzandi, nonché a favorire la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.
3. Lo specializzando ha facoltà di sollecitare l'intervento del Garante d'Ateneo, qualora si ritenga leso nei propri diritti o interessi.
4. In ogni caso, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna avverso i provvedimenti relativi alla carriera degli specializzandi.

Articolo 22 - Norme di disciplina

1. Gli specializzandi dell'Università di Bologna sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'Università, anche al di fuori delle strutture universitarie.
2. Le violazioni delle norme di disciplina dell'Università di Bologna comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
3. Nel caso di comportamenti dello specializzando che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università di Bologna provvede tempestivamente a informare l'Autorità Giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
4. L'Università di Bologna si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.

Articolo 23 - Provvedimenti disciplinari

1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli di Facoltà, esercitano la giurisdizione disciplinare sullo specializzando ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.
2. La violazione deve essere formalmente contestata alla residenza dichiarata dallo specializzando, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, lo specializzando può presentare liberamente le proprie difese al Rettore.
4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
 - a) ammonizione;
 - b) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.
5. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le difese dello specializzando.
6. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore.
7. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) determina una sospensione della formazione, non retribuita, che deve essere recuperata per un periodo di tempo corrispondente.

8. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.

Articolo 24 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari

1. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello specializzando e riportati nel foglio di congedo.

TITOLO IV - NORME DI DETTAGLIO PER GLI SPECIALIZZANDI NON MEDICI

CAPO I - AMMISSIONE, ISCRIZIONE ED ALTRI EVENTI DI CARRIERA

Articolo 25 - Ammissione alla Scuola di Specializzazione

1. L'ammissione alla Scuola di Specializzazione è disciplinata in conformità alle normative vigenti, recepite nei bandi di concorso.

2. Per essere ammessi ad una Scuola di Specializzazione, occorre essere in possesso di un titolo di studio di secondo ciclo (Laurea VO, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, incluse Laurea Specialistica e Laurea Magistrale a ciclo unico) o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I Decreti Ministeriali individuano i titoli che consentono l'ammissione alla Scuola di Specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito; i predetti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando.

3. Le Scuole di Specializzazione sono a numero programmato, deliberato annualmente dalla Facoltà di afferenza, su proposta del Consiglio della Scuola, salvo diversa previsione normativa. Il numero degli ammissibili deve tenere conto, ove necessario, della capacità ricettiva delle singole Scuole.

4. L'iscrizione alla Scuola è subordinata al superamento di un concorso di ammissione per titoli ed esami. Il concorso ha luogo anche se il numero di candidati è inferiore al numero di posti disponibili.

5. Il concorso di ammissione è finalizzato alla formulazione di una graduatoria che consenta la copertura dei posti disponibili, con conseguente ammissione di tutti gli studenti che hanno superato il concorso fino al raggiungimento del numero massimo degli iscrivibili.

6. Lo svolgimento del concorso di ammissione e le modalità di immatricolazione sono stabiliti in apposito bando di concorso, emanato con provvedimento del Dirigente competente e redatto secondo le disposizioni del presente regolamento. Il bando è approvato dalla Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola e deve contenere:

- a) il numero dei posti deliberati;
- b) la data di svolgimento della prova di ammissione;
- c) la data di scadenza e le modalità per l'iscrizione alla prova di ammissione;
- d) le modalità di svolgimento della prova di ammissione;
- e) i criteri di attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove e dei titoli e di formazione della graduatoria;
- f) le modalità di iscrizione alla Scuola di Specializzazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria;
- g) le modalità per il recupero dei posti non coperti.

7. La Commissione esaminatrice è nominata con delibera della Facoltà, su proposta del Consiglio della Scuola, ed è composta dal Direttore della Scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla Scuola. E' nominato Presidente della Commissione giudicatrice il Direttore della Scuola. A supporto delle attività di vigilanza nell'ambito dello svolgimento della prova e per favorire la massima correttezza, efficacia ed efficienza delle operazioni, la Commissione esaminatrice può essere coadiuvata da personale tecnico amministrativo. A tal fine la Commissione indicherà i nominativi nella sua prima seduta.

8. La graduatoria generale di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice, applicando i criteri di valutazione delle prove e dei titoli. In caso di parità di punteggio precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nella prova scritta, in caso di ulteriore parità precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nel

voto del diploma di laurea e solo in caso di ulteriore parità precede il candidato anagraficamente più giovane di età. La graduatoria è resa pubblica secondo quanto indicato nel bando in conformità con la normativa vigente.

Articolo 26 - Iscrizione ad anni successivi al primo

1. Sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno gli specializzandi che non conseguano i crediti previsti nell'anno di riferimento. Non è consentito ripetere il medesimo anno per più di una volta, pena la decadenza dalla qualità di specializzando.
2. Non è ammessa l'iscrizione in qualità di fuori corso.

Articolo 27 - Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi

1. Lo specializzando non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche solo con le singole rate - non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento delle prove di valutazione del profitto di cui agli artt. 15 e 17 del presente regolamento, né ottenere il rilascio di certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del Diploma Supplement.

Articolo 28 - Acquisizione della frequenza

1. La frequenza si considera acquisita con la partecipazione al 70% di ciascuna attività formativa. Le modalità di accertamento sono stabilite dai Regolamenti delle singole Scuole, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali.

Articolo 29 - Sospensione

1. Lo specializzando deve chiedere la sospensione degli studi nell'ipotesi di iscrizione ad altre Scuole di Specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di I e di II livello, fino al conseguimento dei relativi titoli.
2. Lo specializzando può chiedere la sospensione degli studi per almeno un anno accademico nelle seguenti ipotesi:
 - a) iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi;
 - b) servizio civile per l'anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
 - c) nascita di figlio per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita. La sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori;
 - d) grave infermità, attestata da certificazione medica, di durata non inferiore a 6 mesi per l'anno accademico corrispondente o per quelli successivi all'evento, per l'intera durata dell'infermità;
 - e) gravi motivi inerenti alle condizioni personali e familiari dello specializzando, sottoposti all'apprezzamento discrezionale del Dirigente.
3. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all'Ufficio competente.
4. Una volta cessato il periodo di sospensione, lo specializzando deve riprendere gli studi, per non decadere dalla qualità di studente.
5. Negli anni di sospensione lo specializzando non potrà compiere alcun atto di carriera.

Articolo 30 - Decadenza

1. Lo specializzando decade quando:
 - a) al termine dell'anno di ripetenza di cui all'art. 26 non abbia conseguito tutti i crediti previsti;
 - b) non riprenda immediatamente gli studi una volta cessato il periodo di sospensione di cui all'art. 29.
2. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

Articolo 31 - Programmazione della prova annuale e della prova finale

1. Per lo svolgimento della prova finale annuale è prevista una sessione d'esame unica.
2. La Facoltà, su proposta del Consiglio della Scuola, con delibera annuale, prevede, per la prova finale annuale, almeno un appello d'esame ordinario e un appello straordinario di recupero, distanziati l'uno dall'altro, di norma, non meno di 15 giorni. A quest'ultimo possono partecipare coloro i quali, per

motivate e documentate esigenze (malattia, caso fortuito o forza maggiore) non hanno potuto prendere parte all'appello ordinario, o non lo hanno superato. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con almeno tre mesi di anticipo.

3. Per lo svolgimento delle prove finali sono previste tre sessioni, secondo il calendario degli appelli fissato annualmente dal Consiglio della Scuola.

TITOLO V - NORME DI DETTAGLIO PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

CAPO I - AMMISSIONE, CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, ISCRIZIONE, INCOMPATIBILITA'

Articolo 32 - Ammissione dei medici alla Scuola di Specializzazione

1. L'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando di ammissione.

2. Nel bando di concorso viene indicato il numero dei medici che possono essere ammessi, come determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole.

3. Il numero degli ammissibili può essere aumentato laddove l'Università – previa autorizzazione ministeriale - integri i fondi ministeriali con finanziamenti provenienti da atti di liberalità oppure convenzioni con la Regione, Enti pubblici, associazioni, fondazioni, altre persone giuridiche, sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio. In ogni caso, il numero complessivo dei medici che possono essere ammessi a frequentare la Scuola di Specializzazione deve rispettare le capacità ricettive della Scuola.

4. L'ammissione dei vincitori avviene in base alla graduatoria di concorso. Nel caso in cui i posti siano finanziati da più soggetti ai sensi del comma 3, si seguirà il seguente ordine di assegnazione:

a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;

b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;

c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o Enti pubblici;

d) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da altre persone giuridiche, associazioni, fondazioni.

Articolo 33 - Requisiti per l'ammissione al concorso di accesso

1. Al concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia possono partecipare i laureati in Medicina e Chirurgia. Essi sono ammessi alle Scuole di Specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle Scuole.

2. Nel caso di titoli di studio acquisiti nel Paese estero, l'Università dovrà procedere tramite la Facoltà di Medicina e Chirurgia al riconoscimento del titolo accademico ai soli fini dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione.

3. Nel caso di abilitazione all'esercizio professionale conseguita in Paese estero, per accedere alla Scuola di Specializzazione i candidati devono avere ottenuto il riconoscimento, da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

4. Per accedere alla Scuola di Specializzazione i candidati non devono essere in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Articolo 34 - Posti riservati

1. Il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 35 del decreto legislativo n. 368/99, può prevedere l'assegnazione di posti riservati alle seguenti categorie: a) medici della sanità militare; b) medici della Polizia di Stato; c) medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

2. Sono fatte salve eventuali indicazioni specifiche del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca in ordine a tali categorie di medici in formazione.

Articolo 35 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale e per medici extracomunitari

1. Il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola è ammesso alla Scuola dopo aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della Scuola e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione medico-chirurgiche.

Non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati al personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale le seguenti categorie di medici:

- medici appartenenti a strutture convenzionate con l'Università;
- medici dell'Emergenza territoriale;
- medici dipendenti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

2. La cessazione dal rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale determina la decadenza dalla Scuola di Specializzazione.

3. I medici extracomunitari - che non siano titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero coloro che usufruiscono del riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione - ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 14.1.99, n. 4, - possono partecipare al concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie. In questo caso, deve inoltre essere assicurata la disponibilità economica per la stipula di un apposito contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso, dal rispettivo Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee rispettivamente dal MIUR e dalla Rappresentanza Diplomatico-consolare italiana all'estero, competente per territorio.

4. Sono fatte salve eventuali indicazioni specifiche del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca in ordine a tali categorie di medici in formazione.

Articolo 36 - Stipula del contratto di formazione specialistica

1. A seguito dell'immatricolazione, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, disciplinato dal decreto legislativo 368/99. Il contratto è annuale ed è rinnovabile di anno in anno per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, fatto salvo quanto previsto in merito ai casi di risoluzione anticipata del contratto ed ai casi di sospensione di cui all'art. 47 del presente regolamento.

Articolo 37 - Iscrizioni ad anni successivi al primo

1. Fino al conseguimento del titolo di studio, il medico in formazione specialistica deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto. Il medico in formazione specialistica che abbia superato le prove previste nell'anno di riferimento, conseguendone i relativi crediti, può iscriversi all'anno successivo.

2. Non è ammessa la ripetenza o l'iscrizione fuori corso.

Articolo 38 - Incompatibilità

1. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista, ai sensi del D.P.R. 270/2000, l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza alle Scuole di Specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/99.

2. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, ivi compresi la titolarità dell'assegno di ricerca e di contratto di ricercatore a tempo determinato, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della Legge n. 448/2001, e successive modificazioni e/o

integrazioni. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività.

3. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 368/99 in base al quale il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.

5. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

Articolo 39 - Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi

1. Il medico in formazione specialistica che non sia in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche solo con le singole rate – non è ammesso a frequentare le attività formative e non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento delle prove di valutazione del profitto, né ottenere il rilascio di certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del Diploma Supplement. La mancata frequenza delle attività formative è qualificata come assenza.

CAPO II – FORMAZIONE E ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Articolo 40 - Caratteristiche della formazione

1. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa o struttura assistenziale presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

2. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici.

4. Il Programma Generale di Formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione assieme al Programma Personale di Formazione, che è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze di formazione del medico stesso.

Articolo 41 - Formazione all'interno della rete formativa

1. Le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica si distinguono in strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari, così come definite dal D.M. 29/03/2006, le quali devono essere a questo fine convenzionate con l'Ateneo.

2. La formazione viene svolta utilizzando prevalentemente le strutture di sede. La prevalenza è rapportata all'intera durata della formazione. Sono comunque fatte salve le peculiarità delle Scuole di Specializzazione attivate in federazione ed in aggregazione con altri Atenei.

3. La frequenza delle strutture di sede, collegate o complementari deve essere prevista dal Consiglio della Scuola ad inizio di ogni anno nell'ambito del Programma Personale di Formazione del singolo medico in formazione specialistica.

Articolo 42 - Formazione fuori rete formativa

1. E' possibile svolgere un periodo di formazione in Italia o all'estero presso strutture non inserite nella rete formativa previa motivata delibera del Consiglio della Scuola, che dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione, le strutture coinvolte e il tutor di riferimento per il medico in formazione specialistica, l'accettazione formale dell'Amministrazione o struttura ospitante.
2. Il periodo di formazione fuori rete formativa non può superare i diciotto mesi nell'intero corso degli studi.
3. La copertura assicurativa è a carico della struttura italiana o straniera ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.

Articolo 43 - Attività formative

1. Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
2. Per il conseguimento del titolo di specialista il medico in formazione specialistica deve acquisire i crediti previsti dal D.M. 1/08/2005.
3. Per ciascuna tipologia di Scuola l'ordinamento didattico indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.
4. L'ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai settori scientifico disciplinari.

Articolo 44 - Attività assistenziali del medico in formazione specialistica

1. Nell'ambito del Programma Personale di Formazione, il Consiglio della Scuola deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo. Il grado di autonomia nell'esercizio delle attività assistenziali, che può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo svolto, deve essere inquadrato nelle tipologie sotto riportate e deve comunque portare ogni medico in formazione specialistica, al termine del percorso formativo, all'esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per i singoli percorsi formativi, dal Decreto 29 marzo 2006 e dalla ulteriore programmazione definita dalla Scuola medesima. Il percorso formativo inizia dalla semplice osservazione di atti medici specialistici fino ad arrivare gradualmente al diretto espletamento di attività specialistiche in autonomia come di seguito definito.
2. Le attività assistenziali, inerenti la formazione specialistica, sono distinte in base al grado di autonomia in:
 - Attività di appoggio: il medico in formazione specialistica assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività. Il medico in formazione specialistica svolge attività di appoggio secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.
 - Attività di collaborazione: il medico in formazione specialistica svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il controllo di personale medico strutturato. Il medico in formazione specialistica svolge attività di collaborazione secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.
 - Attività autonoma: il medico in formazione specialistica svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale, fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica; il medico in formazione specialistica svolge attività autonoma secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.
3. La graduale assunzione dei compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della Scuola, sono oggetto di accordo tra il Responsabile della Struttura nella quale si svolge la formazione, il tutor ed il medico in formazione.

4. Sono fatte salve ulteriori disposizioni contenute negli accordi/convenzioni sottoscritti fra l'Università e le strutture sedi della formazione.

Articolo 45 - Tutor

1. Per tutta la durata della Scuola di Specializzazione i medici in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor è quella figura, universitaria o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che il Consiglio della Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica, sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività di ricerca.

2. I tutor vengono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa. Il numero dei medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3.

3. Il tutor può svolgere funzioni a livello:

- individuale: per guidare il percorso di singoli medici in formazione;
- di gruppo: per coordinare l'interazione tra i medici in formazione e la struttura presso la quale avviene il percorso formativo professionalizzante o per curare il raggiungimento di obiettivi formativi molto specifici.

4. Sono compiti principali del tutor individuale:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
- essere il riferimento per il medico in formazione specialistica per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando.

5. Il tutor rappresenta inoltre l'elemento di raccordo tra il Direttore della Scuola e i Dirigenti responsabili delle Strutture, presso le quali il medico in formazione specialistica effettua il proprio addestramento professionalizzante.

6. Il tutor segue il medico in formazione specialistica nella preparazione della tesi di specializzazione.

7. I Consigli delle Scuole adottano adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.

CAPO III - IMPEGNO ORARIO, SOSPENSIONE, ASSENZA, RINUNCIA E DECADENZA

Articolo 46 - Impegno orario

1. L'impegno orario richiesto per i medici in formazione è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno pari a 38 ore settimanali. Le Scuole di Specializzazione devono verificare l'assolvimento dell'impegno orario e prevedere idonei sistemi di controllo dello stesso.

Articolo 47 - Sospensione della formazione

1. Sono cause di sospensione della formazione quelle previste dall'art. 40 del decreto legislativo 368/99, e quindi gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia. Durante il periodo di sospensione compete allo specializzando medico in formazione specialistica esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato.

3. Il superamento del periodo di comporto (1 anno) è causa di risoluzione anticipata del contratto. Al fine del calcolo del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

4. In caso di gravidanza, il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare immediatamente il suo stato affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione a tutela della salute sua e del nascituro. Si applicano, ove compatibili, gli istituti previsti dal decreto legislativo 151/2001.

Articolo 48 - Recupero dei periodi di sospensione

1. I recuperi dei periodi di sospensione della formazione specialistica prolungano l'anno di formazione per il periodo necessario ad assicurarne il completamento.
2. L'ammissione all'anno di corso successivo - o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno - sarà possibile solo al termine del recupero dell'intero periodo di sospensione.
3. Durante il periodo di recupero della sospensione compete allo specializzando medico in formazione specialistica il trattamento economico previsto, sia nella sua componente variabile che in quella fissa.

Articolo 49 - Assenze giustificate

1. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico.
2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola, che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. In questo caso, questi periodi non sono computati nelle assenze per motivi personali di cui il medico in formazione può usufruire.

Articolo 50 - Assenze ingiustificate

1. Si considerano assenze ingiustificate le assenze diverse da quelle descritte negli artt. 47 e 49 del presente regolamento.
2. Le assenze ingiustificate interrompono la formazione, devono essere recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale e sospendono il trattamento economico. Ciò fermo restando ogni valutazione della Scuola di Specializzazione sotto il profilo disciplinare e sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi formativi.
3. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i 30 giorni complessivi nell'anno accademico, anche non consecutivi.

Articolo 51 - Conseguenze della rinuncia agli studi

1. Per i medici in formazione specialistica la rinuncia alla Scuola di Specializzazione è causa di risoluzione anticipata del contratto.

Articolo 52 - Decadenza

1. Lo specializzando medico in formazione specialistica decade dalla qualità di studente in tutti i casi di risoluzione del contratto di formazione specialistica.
2. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

CAPO IV - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Articolo 53 - Programmazione della prova annuale e della prova finale

1. Per lo svolgimento della prova annuale e della prova finale è prevista una sessione di esame unica. Per entrambe le tipologie di prove sono previsti almeno un appello d'esame ordinario ed un appello straordinario. Il secondo appello è riservato a coloro che non abbiano superato il primo esame. In caso di assenza, il medico in formazione specialistica viene giustificato nelle seguenti ipotesi:

a) malattia;

b) caso fortuito o forza maggiore.

In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di certificazione medica; se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il candidato può essere ammesso all'appello successivo, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con almeno tre mesi di anticipo.

2. Gli appelli - ordinario e straordinario - per la prova annuale sono fissati con delibera annuale della Facoltà di Medicina e Chirurgia, su proposta dei Consigli delle Scuole, devono svolgersi nei 30 giorni antecedenti il termine dell'anno accademico, devono essere opportunamente distribuiti nell'arco dell'unica sessione, distanziati l'uno dall'altro, di norma, non meno di 15 giorni.

3. Gli appelli - ordinario e straordinario - per la prova finale sono fissati annualmente dai Consigli delle Scuole di Specializzazione. Il primo appello deve svolgersi entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell'anno di corso; il secondo appello deve essere distanziato di almeno 15 giorni dal primo.

Articolo 54 - Prova annuale e prova finale nelle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia non conformi al D.M. 1/8/05

1. Il medico in formazione specialistica iscritto a Scuole di Specializzazione non conformi al D.M. 1/08/05, alla fine di ciascun anno deve superare un esame teorico-pratico sulle attività formative svolte nell'anno. La Commissione dell'esame di profitto, nominata dal Consiglio della Scuola, è presieduta dal Direttore della Scuola ed è composta da tutti i titolari di insegnamento ufficiale. Per la validità degli atti, la Commissione deve essere legittimata dalla presenza di almeno tre componenti.

Il voto dell'esame di profitto è espresso in cinquantesimali. La prova è superata con una votazione di almeno 30/50. In caso di votazione massima (50/50) può essere attribuita la lode.

2. La Commissione per l'esame di diploma di specialista è composta da sette membri ufficiali (più due membri supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali). Valgono le seguenti disposizioni:

- Composizione Commissione: Professori di ruolo della Scuola, ordinari, straordinari, associati e non più di un membro potrà essere un ricercatore universitario confermato.

- Il voto dell'esame finale è espresso in settantesimali. Ogni commissario dispone di 10 punti. Dovranno essere verbalizzate sia la votazione finale sia la votazione espressa da ogni singolo commissario. La prova è superata con una votazione di almeno 42/70.

- In caso di pieni voti assoluti, la Commissione potrà concedere la lode che dovrà essere deliberata all'unanimità. La predetta delibera dovrà figurare nelle annotazioni del verbale di diploma.

Articolo 55 - Registrazione delle attività formative

1. Il Consiglio della Scuola definisce il programma di formazione individuale, sottoscritto dal Direttore della Scuola, dal tutor e dal medico in formazione specialistica. Nel programma di formazione devono essere indicati per l'anno di corso:

- gli obiettivi formativi;
- le attività assistenziali in cui il medico in formazione specialistica sarà impegnato ed il relativo grado di autonomia nell'esercizio delle stesse;
- il numero minimo e la tipologia di procedure diagnostiche, terapeutiche, chirurgiche previste per l'anno di corso, in coerenza con gli standard di addestramento professionalizzante;
- le sedi e le Strutture in cui è prevista la frequenza e la relativa durata;
- la tipologia delle attività previste nell'ambito del tronco comune (qualora previsto), secondo gli ordinamenti delle specifiche Scuole;
- le attività elettive (opzionali) scelte dal medico in formazione specialistica all'inizio dell'anno accademico, secondo gli ordinamenti delle specifiche scuole, ivi compresi gli ambiti assistenziali coinvolti, indicando il grado di autonomia corrispondente.

2. Il medico in formazione specialistica è tenuto a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola, determinato secondo la normativa vigente.

3. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi

compiuti, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.

4. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, almeno prima degli esami di profitto, verifica la corretta compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

5. Nel caso in cui risultino incongruenze tali da incidere in maniera sostanziale sul percorso formativo tra le attività svolte e quelle programmate in sede di piano individuale di formazione, il Direttore della Scuola dovrà verificarne i motivi di concerto con il tutor, e riferirne al Consiglio della Scuola, che delibererà l'ammissione, ovvero la non ammissione, del medico in formazione specialistica all'esame di profitto.

6. La deliberazione del Consiglio della Scuola dovrà essere comunque debitamente motivata e portata a conoscenza del medico in formazione specialistica e dei competenti uffici dell'amministrazione universitaria, per gli eventuali provvedimenti del caso.

7. Il libretto personale di formazione, una volta che il medico in formazione specialistica abbia conseguito il diploma di specializzazione, dovrà essere depositato presso la Scuola e conservato a cura della Direzione della Scuola stessa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto in materia di Accordi attuativi sottoscritti dall'Università degli Studi di Bologna.